

CONVENZIONE DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA DELLE OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO DEL  
RECUPERO ED AMPLIAMENTO DELLE EX SCUOLE  
ELEMENTARI “RAFFAELLO LAMBRUSCHINI”, LA  
DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA  
SICUREZZA

Figline Valdarno, ...

Tra:

il **Comune di Figline Valdarno**, con sede in Figline Valdarno (FI),  
Piazza IV Novembre 3, C.F. e P.I. .... in persona del Responsabile  
del Servizio .... Ing. ...., in seguito anche “Committente”

**da una parte**

**e**

l'....., iscritto all'Ordine degli ..... della provincia  
di ..... al n. ...., con studio  
in..... (provincia di .....), via/piazza  
..... (codice fiscale  
....., partita IVA .....) in seguito anche  
“*Tecnico Incaricato*”, il quale agisce per conto

- proprio, in quanto libero professionista individuale;

*oppure*

- dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939,  
n. 1815 (codice fiscale ....., partita IVA  
.....) costituita da sé stesso e dai seguenti  
professionisti ..... (C.F. ...) ..... (C.F. ...), i quali sottoscrivono in  
solido la presente convenzione d'incarico;

*oppure*

- della società di ..... di cui all'articolo 90, comma 1, lettera .....), e comma 2, lettera .....), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata “.....”, con sede in..... (provincia di .....), via/piazza....., n. .... (codice fiscale ....., partita IVA ....., nella sua qualità di .....

*oppure*

- del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato “.....”, con sede in ..... (provincia di.....), via/piazza ....., n. ...., (codice fiscale., partita IVA ....., nella sua qualità di .....

quale

operatore economico singolo;

*oppure*

operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto notaio..... rep. .... in data ....., tra i seguenti soggetti: .....

**dall'altra**

**premesse**

**a.** che la Committente ha bandito una procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi dell'art. 91, primo comma, del D.lgs 163 del 2006;

**b.** che con verbale del ... è stata proclamata l'aggiudicazione provvisoria in favore del Tecnico Incaricato;

**c.** che in data ... si sono concluse le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine speciale ex art. 48 del D.lgs 163 del 2006 da parte dell'aggiudicatario e del concorrente secondo classificato;

**d.** che con determinazione n. ... del ... è stata disposta l'aggiudicazione definitiva la cui efficacia è sospensivamente condizionata alle verifiche di legge circa il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'aggiudicatario;

**e.** che in data ... si sono concluse positivamente le verifiche di legge;

**f.** che in data ... è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) del Tecnico Incaricato;

**g.** che in sede di gara il Tecnico Incaricato ha espressamente accettato l'attività progettuale precedentemente svolta ed agli atti dell'Amministrazione, ivi comprese le due varianti in corso d'opera approvate, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs 163 del 2006, con delibera di Giunta n. 79 del 4 agosto 2009 (perizia di variante suppletiva n. 1) e con delibera di Giunta n. 111 del 30 novembre 2009 (perizia di variante suppletiva n. 2);

Tutto quanto sopra premesso

**si conviene quanto segue**

### **SEZIONE I – PROGETTAZIONE**

#### **Art. 1) Oggetto della progettazione esecutiva**

La Committente affida al Tecnico Incaricato l'incarico di predisporre la progettazione esecutiva sviluppando il progetto definitivo dei lavori

di completamento (II Lotto), approvato dall'Amministrazione con delibera di Giunta n.143 del 28 novembre 2006.

Il progetto esecutivo del II Lotto dovrà tener conto del progetto esecutivo del I Lotto già appaltato ed in corso di ultimazione, approvato con delibera di Giunta n. 8 del 11 febbraio 2008 e così come risultante in seguito alle due varianti in corso d'opera apportate, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs 163 del 2006, con delibera di Giunta n. 79 del 4 agosto 2009 (perizia di variante suppletiva n. 1) e con delibera di Giunta n. 111 del 30 novembre 2009 (perizia di variante suppletiva n. 2)

L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici classificati al n. 12 dell'Allegato II.A al D.lgs 163 del 2006, come individuati nei successivi articoli della presente sezione, ai sensi degli articoli 90 e 93, del D.lgs 163 del 2006.

L'incarico di progettazione è altresì comprensivo dell'attività di integrazione delle varie prestazioni specialistiche necessarie per la realizzazione del progetto esecutivo, tenendo conto che la progettazione esecutiva delle componenti impiantistiche, così come le prestazioni di direttore operativo relative alle medesime componenti, è stata affidata ad altro soggetto incaricato della redazione del progetto definitivo già approvato.

La progettazione deve svolgersi nei limiti finanziari da rispettare stabiliti dal documento preliminare alla progettazione. Il superamento di tali limiti è ammesso esclusivamente dietro comprovata motivazione ed autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

## **Art. 2) Progettisti personalmente responsabili**

Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.lgs 163 del 2006 i professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di gara, i quali sottoscrivono il presente incarico congiuntamente al soggetto o ai soggetti indicati in epigrafe, sono:

- per la **progettazione edile** l'Arch. ..., iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di ....n. .... (C.F. ....) in qualità di ....<sup>1</sup>.

Trattandosi di immobile soggetto a vincolo storico artistico ai sensi del D.lgs 42 del 2004 la progettazione edile rientra tra le competenze esclusive degli architetti;

- per l'**integrazione delle varie prestazioni specialistiche** (art. 90, comma 7, del D.lgs 163 del 2006) l' ....., iscritto all'Ordine degli .... della Provincia di ....n. .... (C.F. ....) in qualità di ....<sup>2</sup>.

La responsabilità personale dei singoli progettisti non esclude la responsabilità del Tecnico Incaricato.

### **Art. 3) Redazione del progetto, variazioni e prescrizioni**

Il progetto esecutivo deve essere predisposto in conformità con la legislazione vigente, con il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) allegato al presente atto sub. "A", con gli atti progettuali indicati all'art. 1, nonché essere composto da tutti gli elaborati indicati nel D.P.R. 554 del 1999, nel regolamento di attuazione del D.lgs 163 del 2006 che dovesse entrare in vigore, negli strumenti urbanistici ed edilizi comunali e nei regolamenti adottati da ciascuna amministrazione competente a rilasciare autorizzazioni o atti di assenso.

I particolari costruttivi devono far parte del progetto esecutivo e non

---

<sup>1</sup> Inserire titolare, socio, associato, dipendente o collaboratore a progetto su base annua.

<sup>2</sup> Inserire titolare, socio, associato, dipendente o collaboratore a progetto su base annua.

possono essere rinviati alla fase esecutiva e rimessi a carico dell'appaltatore (Autorità di Vigilanza, 31 gennaio 2001 n. 4).

Nell'indicazione delle caratteristiche di un prodotto di cui è richiesta la fornitura o la fornitura con posa in opera il Tecnico Incaricato dovrà far riferimento esclusivamente a specifiche tecniche o procedimenti costruttivi standardizzati, restando esclusa l'indicazione della casa produttrice, del modello ovvero il nome commerciale del bene. Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, qualora richieste, così come ogni altra valutazione di progetto, saranno riferite al mercato corrente alla data della richiesta di elaborazione del progetto. Di norma i prezzi elementari verranno desunti dal Bollettino Ingegneri per la Provincia di Firenze. Ulteriori prezzi diversi potranno essere introdotti negli elenchi prezzi solo in seguito a specifica analisi o dimostrazione e previa l'approvazione del Responsabile del Procedimento.

Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo l'ordine di svolgimento delle lavorazioni e riportare, per ogni prezzo, il codice di riferimento al Bollettino Ingegneri. Dovrà altresì essere riportato lo sviluppo dei calcoli per la determinazione della quantità con chiari riferimenti agli elaborati grafici eventualmente allegati al computo stesso.

La prestazione comprende anche la verifica ed eventuale correzione del progetto definitivo del II Lotto già approvato dalla Committente, nonché dello progetto esecutivo del I Lotto quale risulterà al termine dei lavori, senza che ciò possa dare titolo ad ulteriori richieste economiche da parte del Tecnico Incaricato quale maggiorazione della tariffa o pretesa di sorta a cui pertanto fin d'ora espressamente

rinuncia.

Sarà altresì cura del Tecnico Incaricato provvedere alla richiesta dei nulla-osta, pareri ed autorizzazioni, ancorché di tipo preliminare, direttamente o, di norma, per mezzo della Committente, non appena lo sviluppo del progetto lo consentirà. Tale obbligo comprende anche la predisposizione, a propria cura e spese, degli elaborati occorrenti in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo, della compilazione di modulistica o quant'altro occorrente, ancorché questa debba essere firmata da organi della Committente.

La prestazione comprende anche gli adeguamenti progettuali che potranno venire richiesti dagli enti deputati al rilascio di nulla-osta, pareri ed autorizzazioni, senza che ciò possa dare titolo ad ulteriori richieste economiche da parte del Tecnico Incaricato quale maggiorazione della tariffa o pretesa di sorta a cui pertanto fin d'ora espressamente rinuncia.

Oltre che in esecuzione a specifica convocazione, è fatto altresì obbligo al Tecnico Incaricato di incontrare il Responsabile del Procedimento presso i locali della Committente, ad intervalli periodici non superiori a venti (20) giorni durante il tempo di sviluppo del progetto. Il Tecnico Incaricato dovrà predisporre per tali incontri apposito verbale che verrà compilato in contraddittorio e sottoscritto in doppio originale per fornire prova degli incontri.

La Committente si riserva di introdurre in qualsiasi momento variazioni al documento preliminare alla progettazione, purché ciò non stravolga l'oggetto dell'incarico, senza che ciò possa dare titolo ad ulteriori richieste economiche da parte del Tecnico Incaricato quale maggiorazione della tariffa o pretesa di sorta a cui pertanto fin d'ora

espressamente rinuncia.

Ai fini della redazione del progetto esecutivo il responsabile del procedimento, sentito il Tecnico Incaricato, stabilirà se i lavori debbano essere aggiudicati con il metodo del massimo ribasso ovvero con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso il Tecnico Incaricato, senz'alcun incremento sui corrispettivi previsti dal presente atto, dovrà indicare i criteri ed i fattori ponderali da inserire nel bando di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica delle Imprese nonché, laddove richiesto, assistere la commissione di gara.

Ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 163 del 2006, senz'alcun incremento sui corrispettivi previsti dal presente atto, il Tecnico Incaricato dovrà assistere la Committente nel procedimento di valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte, compresa la fase di consultazione orale del legale rappresentante dell'impresa.

#### **Art. 4) Termini di esecuzione**

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al Responsabile del Procedimento entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente atto. Il Responsabile del Procedimento potrà comunque richiedere durante tale termine contrattuale eventuali stralci progettuali anche al fini di ottenere nulla osta, pareri e autorizzazioni.

I termini per l'espletamento delle prestazioni di cui sopra sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato dalla Committente.

Il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende anche i termini per le prestazioni accessorie connesse al progetto esecutivo, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con

la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 1, di cui allo stesso art. 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al D.lgs 81 del 2008. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di decisione della Committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico Incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento qualora conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

I termini di cui sopra sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna alla Committente ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni;

I termini di cui sopra sono altresì inoperanti qualora il ritardo nella consegna del progetto esecutivo sia imputabile al soggetto terzo cui è stata affidata la progettazione esecutiva della componente impiantistica.

La sospensione di cui al precedente comma non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti,

causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico Incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso;

b) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

La Committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico Incaricato può chiedere di recedere dal contratto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore dello stesso.

Il Tecnico Incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto nella presente convenzione, ai suoi allegati ed alle prescrizioni impartite dal responsabile del procedimento.

Qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

#### **Art. 5) Modalità di consegna degli elaborati**

Il Tecnico Incaricato si impegna:

a) a produrre un numero minimo di 3 (tre) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo

qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta della Committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione;

b) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DOC, .DWG, .PDF e files di stampa, secondo le istruzioni della Committente;

c) a fornire alla Stazione Appaltante i file di *input* e *output* dei codici di calcolo utilizzati per l'elaborazione dei modelli, o i codici stessi qualora essi siano *freeware*, unitamente ai *files* implementati per il calcolo;

d) a fornire una dichiarazione sottoscritta dal Tecnico Incaricato e dal soggetto nominato personalmente responsabile dell'integrazione, con la quale questi attestano di aver eseguito l'integrazione delle varie prestazioni specialistiche e di considerare il progetto nel suo complesso esecutivo anche per le prestazioni impiantistiche affidate ad altro soggetto.

#### **Art. 6) Modifiche e integrazioni al progetto**

Il Tecnico Incaricato si obbliga ad apportare al progetto tutte le modifiche ed integrazioni che la Committente e le Amministrazioni competenti potranno chiedere ai fini della sua approvazione, intendendosi compensato di ogni elaborazione ulteriore che sia richiesta con il corrispettivo pattuito ed indicato nella Sezione V del presente atto.

Il Tecnico Incaricato ha altresì l'obbligo di redigere tutte le eventuali

perizie di variante che gli saranno richieste nel corso dei lavori anche ai sensi dell'art. 132 del D.lgs 163 del 2006.

**Art. 7) Utilizzo pieno ed esclusivo**

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del Tecnico Incaricato, la Committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva del progetto, degli elaborati e dei risultati dell'incarico e ciò anche in caso di varianti o altri interventi.

**Art. 8) Polizza assicurativa**

Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 105 del D.P.R. n. 554 del 1999, il Tecnico Incaricato produce una dichiarazione della compagnia di assicurazioni ..... (polizza n. .... del ....) autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi della presente sezione.

La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico della Committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza dovrà prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 12.800,00 (dodicimilaottocento/00) euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, allegate al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara esonera la Committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

In caso di errori od omissioni progettuali la committente può richiedere al Tecnico Incaricato di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

#### **Art. 9) Penali**

Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui alla Sezione V, al netto dell'IVA e del ribasso offerto, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 4.

Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi a tale fase.

Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico Incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

### **SEZIONE II – DIREZIONE LAVORI**

#### **Art. 10) Oggetto della direzione lavori**

La Committente affida al Tecnico Incaricato l'incarico di Direttore

Lavori in conformità con il D.lgs 163 del 2006, gli art. 123 e seg. del D.P.R. 554 del 1999, il D.M. 145 del 2000, la L.R. Toscana n. 38 del 2007, il D.lgs 81 del 2008 e la normativa vigente.

L'incarico consistente a titolo meramente esemplificativo

- nella direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
- nel coordinamento dell'ufficio di direzione lavori relativamente all'attività espletata dai direttori operativi (anche nominati in virtù dell'incarico affidato ad altro soggetto relativamente alla parte impiantistica) ed al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nonché alla verifica dell'operato di ciascuno di essi;
- nell'assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura, dei registri di contabilità, del giornale dei lavori e degli altri documenti contabili;
- nella liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;
- nell'espletamento operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo statico, tecnico amministrativo e funzionale degli stessi;
- nella predisposizione di tutti gli atti e l'espletamento di tutte le pratiche necessarie, compreso l'accesso agli uffici degli enti competenti ed anche ai sensi della l. 13 del 1989, per l'ottenimento del certificato di agibilità.

Il Direttore Lavori espleta inoltre alle seguenti mansioni:

- è responsabile dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'art. 3 comma 2, della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della predetta Legge;

- intrattiene i rapporti con la Committente fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma;
- partecipa alle riunioni di coordinamento convocate dalla Committente;
- coordina le attività di cantiere ai fini della sicurezza ed igiene dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 e del D.P.R. 554 del 1999 art. 127;
- è responsabile del controllo della regolarità della documentazione assicurativa e previdenziale dei dipendenti dell'appaltatore;
- verifica la validità del programma di manutenzione;
- ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti.
- verifica che non si riscontrino variazioni nelle condizioni di fatto dei luoghi sulle quali il progetto è basato;
- ha la responsabilità delle denunce alle autorità competenti tra cui quelle ai sensi delle leggi n. 64 del 1974 e n. 1086 del 1971 ed a tutti gli ulteriori incombenti di cui alle disposizioni vigenti, in specie in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, vigilanza del fuoco;
- cura i rapporti con gli Enti competenti procurando di conseguire i nulla osta e le autorizzazioni che si rendessero necessari;
- cura l'aggiornamento del piano di manutenzione;
- chiede tempestivamente all'appaltatore la produzione degli *as-built* e

ne verifica la fedeltà, la correttezza e la completezza;

- raccogliere con adeguata frequenza tutta la documentazione fotografica relativa al progressivo avanzamento dei lavori.

Questi ultimi elaborati devono essere consegnati alla Committente, oltre che in forma cartacea anche su supporto elettronico (CD-ROM) unitamente ad ogni altra documentazione.

#### **Art. 11) Composizione dell'ufficio di direzione lavori**

Ai sensi degli artt. 123, 124 e 125 del D.P.R. 554 del 1999 l'ufficio di direzione lavori è composto dai seguenti professionisti, i quali sottoscrivono il presente incarico congiuntamente al soggetto o ai soggetti indicati in epigrafe:

- quale **Direttore Lavori** l' ....., iscritto all'Ordine degli .... della Provincia di ....n. .... (C.F. ....) in qualità di ....<sup>3</sup>;

- quale **direttore operativo per le opere edili** l'Arch., iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di ....n. .... (C.F. ....) in qualità di ....<sup>4 5</sup>;

- quale **coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione** il soggetto nominato ai sensi del successivo art. 15, secondo comma.

La responsabilità personale dei direttori operativi non esclude la responsabilità del Direttore Lavori ed allo stesso modo la responsabilità personale di tutti i professionisti che compongono l'ufficio di direzione lavori non esclude la responsabilità del Tecnico Incaricato.

### **SEZIONE III – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA**

#### **Art. 12) Oggetto del coordinamento sulla sicurezza**

---

<sup>3</sup> Inserire socio, associato, dipendente o collaboratore a progetto su base annua.

<sup>4</sup> Inserire socio, associato, dipendente o collaboratore a progetto su base annua.

<sup>5</sup> deve essere indicato un architetto iscritto all'Albo Professionale trattandosi di competenza riservata ai sensi del R.D. del 23/10/1925 n. 2537 qualora tale qualifica non sia rivestita dallo stesso direttore lavori;

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di cui agli artt. 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

**Art. 13) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

Il Tecnico Incaricato dovrà compiere tutte le attività e gli adempimenti prescritti dall'art. 91 del D. Lgs. n. 81 del 2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in particolare e senza pretesa di completezza:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, del D.lgs 81 del 2008 i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV al decreto stesso;
- b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI al D.lgs 81 del 2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- c) consegnare il piano ed il fascicolo di cui sopra - in tutti gli elementi ed elaborati necessari e comunque utili - nel termine stabilito per la consegna del progetto secondo quanto indicato nella Sezione I del presente atto.

**Art. 14) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**

Il Tecnico Incaricato dovrà compiere tutte le attività e gli adempimenti prescritti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81 del 2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed in particolare e senza pretesa di completezza:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs 81 del 2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs 81 del 2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.lgs 81 del 2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del decreto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza

fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

g) informa e supporta adeguatamente la Committente in merito a propri adempimenti in materia di sicurezza dei lavori.

#### **Art. 15) Coordinatori personalmente responsabili**

La figura giuridica del coordinatore per la sicurezza **in fase di progettazione**, è assunta dall' ....., iscritto all'Ordine degli .... della Provincia di ....n. .... (C.F. ....) in qualità di ....<sup>6</sup>, il quale dichiarandosi qualificato per l'espletamento dell'incarico ai sensi del D.lgs 81 del 2008 sottoscrive in solido la presente convenzione.

La figura giuridica del coordinatore per la sicurezza **in fase di esecuzione**, è assunta dall' ....., iscritto all'Ordine degli .... della Provincia di ....n. .... (C.F. ....) in qualità di ....<sup>7</sup>, il quale dichiarandosi qualificato per l'espletamento dell'incarico ai sensi del D.lgs 81 del 2008 sottoscrive in solido la presente convenzione.

La responsabilità personale dei coordinatori non esclude la responsabilità del Tecnico Incaricato.

#### **SEZIONE IV – NORME COMUNI ALLE SEZIONI II E III**

#### **Art. 16) Garanzia definitiva per direzione lavori e sicurezza**

Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163 del 2006, relativamente all'affidamento dei servizi inerenti la direzione lavori (Sezione II) ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Sezione III), il

---

<sup>6</sup> Inserire socio, associato, dipendente o collaboratore a progetto su base annua.

<sup>7</sup> Inserire socio, associato, dipendente o collaboratore a progetto su base annua.

Tecnico Incaricato consegna garanzia definitiva rilasciata da ...  
(polizza n.... del ...) di importo pari a € ..... (....) <sup>8</sup>.

## **SEZIONE V – TARIFFA COMUNE A TUTTI GLI INCARICHI**

### **Art. 17) Corrispettivi**

I corrispettivi sono stabiliti in base alla tariffa professionale posta a base d'asta ai sensi dell'art. 92 del D.lgs 163 del 2006, il cui prospetto viene allegato al presente atto sub. "B", sulla quale sarà applicato il ribasso unico formulato dal Tecnico Incaricato nel concorso di progettazione e pari al ...% (... per cento). Il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione dell'importo posto a base di gara. Tali importi sono incrementati dell'IVA e del contributo previdenziale, detratta la ritenuta di legge.

Gli onorari professionali sono riferiti al Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 e alla vigente Tariffa Nazionale che si intendono qui trascritti integralmente. Allo stato attuale, tenuto conto che l'importo dei lavori è presunto, il prospetto allegato al presente atto sub. "B", ha il solo scopo di mostrare le modalità di calcolo atteso che il compenso definitivo sarà determinato in seguito alla consegna del progetto esecutivo in base al costo effettivo delle opere.

Qualora il costo consuntivo lordo dell'opera eseguita a fine lavori si presenti superiore all'importo determinato ai sensi del comma precedente, ciò determinerà un revisione della tariffa, ai sensi dell'art. 15 della legge 143 del 1949, soltanto nel caso in cui al Tecnico Incaricato sia stato richiesto in corso d'opera di predisporre una o più varianti suppletive per cause ad esso non imputabili.

---

<sup>8</sup> Calcolare il corrispettivo della polizza in base all'art. 113 del D.lgs 163 del 2006 tenendo conto della tariffa relativa alla direzione lavori e CSE, escluso CSP.

Il ribasso sulla tariffa formulato in sede di gara si applicherà anche nel caso in cui al Tecnico Incaricato sia richiesto di predisporre una o più varianti in corso d'opera per cause ad esso non imputabili.

Il Tecnico Incaricato rinuncia espressamente all'aumento del 25% stabilito all'art. 18 della Tariffa Professionale e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo dipendente dalla parzialità dell'incarico e/o dalla revoca dello stesso.

#### **Art. 18) Modalità e termini di pagamento**

I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo precedente, eventualmente diminuiti delle penali, saranno pagati con le seguenti modalità:

- il corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza per tale fase sarà corrisposto, previa produzione della polizza assicurativa di cui all'art. 8, entro 60 (sessanta) giorni dalla validazione del progetto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 554 del 1999, la quale interverrà entro 30 (trenta) giorni alla data di consegna di tutti gli elaborati alla Committente;
- il corrispettivo relativo all'attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà corrisposto contestualmente ed in misura proporzionale agli stati di avanzamento liquidati all'impresa appaltatrice, mentre la quota a saldo sarà versata in seguito al collaudo dei lavori.

La liquidazione di tutti i corrispettivi è subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, della seguente documentazione:

- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;

b) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN.

Il pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva del Tecnico Incaricato da parte della Committente.

## **SEZIONE VI – NORME GENERALI**

### **Art. 19) Prestazioni in generale**

Il Tecnico Incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949 n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Tecnico Incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi della Committente.

### **Art. 20) Obbligo di piena collaborazione**

Il Tecnico Incaricato, per ognuna delle prestazioni indicate nelle precedenti sezioni è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

Il Tecnico Incaricato è obbligato a far presente alla Committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano

necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il Tecnico Incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dalla Committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta della Committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 15 (quindici). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione dell'onorario a vacazione, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti, limitato ad una persona, senza le riduzioni e gli aumenti di cui ai commi terzo quarto e quinto dello stesso articolo, depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta.

#### **Art. 21) Subappalto**

Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ai sensi dell'articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

- le prestazioni che il tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione della Committente, nel rispetto dell'articolo 118, commi 3, 10 e 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabili, e fermi restando i divieti al subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 90, comma 3, del decreto

legislativo n. 163 del 2006; in ogni caso la Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;

*oppure*<sup>9</sup>

- non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

La Committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

#### **Art. 22) Clausola risolutiva espressa**

E' facoltà della Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

Il contratto si risolverà altresì di diritto qualora sopravvenga una delle seguenti cause:

a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico Incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

---

<sup>9</sup> Scegliere uno dei due commi ed eliminare l'altro.

- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione della disciplina in materia di subappalto;
- f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 8, comma 6, del D.P.R. n. 554 del 1999;
- g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;
- h) mancata sostituzione di uno dei componenti dell'ufficio di direzione lavori o del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, motivatamente ritenuto inidoneo dalla Committente o dal Responsabile del Procedimento, qualora il Tecnico Incaricato non provveda a sostituirlo entro sette giorni dal ricevimento della formale comunicazione.

**Art. 23) Recesso**

E' in facoltà della Committente di revocare in ogni momento gli incarichi conferiti con preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso, e sempre che la revoca non dipenda da colpa professionale del Tecnico Incaricato, la Committente riconoscerà a quest'ultimo il compenso calcolato sulla base delle prestazioni in concreto eseguite, ferma la rinuncia del Tecnico Incaricato all'aumento del 25% stabilito all'art.

18 della Tariffa Professionale e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo dipendente dalla parzialità e/o dalla revoca dell'incarico.

**Art. 24) Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di eventuale registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico Incaricato.

**Art. 25) Foro competente**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

**Comune di Figline Valdarno**

**Il Tecnico Incaricato**

....

Il legale rappresentante

.....

.....

Il Direttore Tecnico <sup>10</sup>

Ing. .... (associato) <sup>11</sup>

Ing. ...

.....

.....

Arch. ... (associato)

.....

Arch.. .... (Progettista) <sup>12</sup>

Ing. .... (...) <sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Solo per le società di ingegneria

<sup>11</sup> Solo per le associazioni professionali inserire tutti gli associati

<sup>12</sup> Inserire tutti i progettisti e CSP nominativamente individuati e personalmente responsabili

.....  
Arch. ... (...)  
.....

.....  
Arch. ... (...)  
.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il Tecnico incaricato e gli altri soggetti responsabili approvano espressamente le seguenti clausole:

- Art. 3 (Redazione del progetto, variazioni e prescrizioni);
- Art. 4 (Termini di esecuzione);
- Art. 6 (Modifiche e integrazioni al progetto);
- Art. 7 (Utilizzo pieno ed esclusivo);
- Art. 9 (Penali);
- Art. 17 (Corrispettivi);
- Art. 18 (Modalità e termini di pagamento);
- Art. 22 (Subappalto);
- Art. 22 (Clausola risolutiva espressa);
- Art. 23 (Recesso);
- Art. 25 (Foro).

### **Il Tecnico Incaricato**

Il legale rappresentante

.....

Il Direttore Tecnico <sup>14</sup>

Ing. ...

.....

Ing. .... (associato) <sup>15</sup>

.....

Arch. ... (...)

.....

---

<sup>13</sup> Inserire tutti i nominati dei componenti l'ufficio della direzione lavori (DL, DO e CSE)

<sup>14</sup> Solo per le società di ingegneria

<sup>15</sup> Solo per le associazioni professionali inserire tutti gli associati

Ing. .... (...) <sup>16</sup>	Ing. .... (...) <sup>17</sup>
.....	.....
Arch. ... (Progettista)	Arch. ... (Progettista)
.....	.....

**ALLEGATI:**

A) Documento Preliminare alla Progettazione (DPP);

B) Prospetto della Tariffa Professionale.

---

<sup>16</sup> Inserire tutti i progettisti e CSP nominativamente individuati e personalmente responsabili

<sup>17</sup> Inserire tutti i nominati dei componenti l'ufficio della direzione lavori (DL, DO e CSE)